

## STATUTO NAZIONALE\*

### Preambolo

La «natura», le «finalità» e l'«organizzazione» del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – MEIC stabilite negli articoli che seguono, assumono significato e respiro nel contesto della storia e della prospettiva in cui si colloca l'esperienza associativa avviata nel 1932-1933 con la promozione del Movimento Laureati di Azione Cattolica e rinnovata nel 1980 attraverso la qualificazione e l'apertura espresse con la denominazione, approvata dalla CEI, di Movimento ecclesiale di impegno culturale. L'ecclesialità del MEIC ha ricevuto incoraggiamento e continuità d'indicazioni magisteriali dai Papi, che lo hanno sempre apprezzato e sostenuto: da Pio XI, che ne benedisse in modo «specialissimo» l'origine, a tutti i successori, in particolare Paolo VI, che guardò con simpatia al suo intento di coniugare il Vangelo e la cultura, fino a Giovanni Paolo II, che all'assemblea congiunta della FUCI e del MEIC nel 1983 giustificò gli intendimenti del lavoro formativo dei due movimenti, affini e complementari, verso la crescita di «un uomo di fede consapevole di compiere un cammino insieme con gli altri uomini dentro una storia, nella quale Dio realizza il suo piano di azione». A tale compito il Papa sollecitava ad «attendere nello stile di una vera laicità», caratterizzata, secondo la lezione del Concilio, dalla ricerca e dalla coscienza, intese come «luogo teologico nel quale il credente colloca i problemi di cui è segnata la nostra storia e li legge sulla scorta del mistero pasquale, sentendosene compartecipe e testimone come è assieme al suo Signore che salva». Nella fedeltà al Concilio Vaticano II, che per il Movimento fu evento fervido di comunione, d'attenzione e di partecipazione alla spiritualità nutrita dalla Parola di Dio e dall'Eucaristia, di simpatia e dialogo con le fatiche e le speranze degli uomini del tempo in cui a ciascuno è dato di vivere, diventa dunque decisivo l'invito, di papa Giovanni Paolo II a orientare la ricerca e la coscienza secondo «la Parola di Dio sull'uomo». Nella maturazione della sua esperienza, il Movimento ha coltivato come attenzioni prioritarie: l'impegno teologico, per una fede che cerca, che pensa, che riflette; la partecipazione alla vita delle Chiese locali; il senso della cittadinanza, per la formazione di una coscienza civile e politica attenta a corrispondere alle esigenze e ai doveri di una buona società in cui vivere. Riferimento importante sono i valori di civiltà, di libertà e di democrazia proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana. A questi valori, prima con il Codice di Camaldoli, poi in sede di Assemblea Costituente e successivamente nel progressivo radicamento della coscienza democratica, esponenti del Movimento hanno reso e rendono contributi cospicui di pensiero, di presenza e di vigilanza, ancora attuali e importanti per tutelare i diritti fondamentali e consolidare nella legalità la qualità della nostra esperienza democratica e l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Il MEIC si propone come movimento di persone che partecipano, sobriamente e responsabilmente, all'esperienza ecclesiale di testimoniare il vangelo nella quotidianità, camminando da laici insieme ad altri uomini e donne di buona volontà. Coltiva specifica attenzione all'impegno civile nelle professioni. Guarda con passione fiduciosa all'Europa che allarga e intensifica la sua unione e che nel mondo è chiamata a portare pace, giustizia, libertà, uguaglianza, dialogo ecumenico e interculturale. Così, gli amici che si incontrano nei gruppi locali o nelle iniziative e nelle collaborazioni del Movimento, a livello regionale, nazionale, europeo e mediterraneo, o in ambito anche più ampio, vi vedono e ne sperimentano un aiuto a comportarsi «da cittadini degni del Vangelo» (*Fil 1,27*), a vivere la fede come risposta ragionata alla vocazione cristiana, come finestra aperta a tutte le persone che cercano spazio per una riflessione serena e pronta a «portare le ragioni» della propria speranza, «con mitezza e rispetto, con una coscienza retta» (1 Pt 3, 15-16).

---

\* Testo adottato dall'Assemblea nazionale straordinaria, 19-21 settembre 2003 e successive modifiche

## I. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1**

*(Natura e finalità)*

1. Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – MEIC è una associazione di cristiani laici che si propongono di contribuire, in modo proprio, in Italia e nella peculiarità delle Chiese locali, al fine generale apostolico della Chiesa, per cooperare nello spirito evangelico alla maturazione della coscienza civile, realizzando un'esperienza ecclesiale orientata: a) alla testimonianza di fede e di comunione ecclesiale, alimentata dalla Parola di Dio contenuta nella Scrittura e trasmessa nella Tradizione, operante nella Chiesa e nella storia; b) all'impegno culturale di ricerca e di discernimento critico, nonché di attenzione alle istanze socialmente più rilevanti, per collaborare a una mediazione coerente tra fede e storia; c) alla disponibilità ad operare in solidarietà e corresponsabilità con tutta la comunità ecclesiale, nelle sue varie articolazioni, e in fedeltà e dialogo con il Vescovo, per la realizzazione di una pastorale attenta ai segni dei tempi e animata da spirito ecumenico.
2. Il MEIC si riconosce nella laicità, nell'ecclesialità, nella collaborazione diretta con i pastori e nell'organicità, sulla base delle note caratteristiche dell'Azione Cattolica di cui al decreto *Apostolicam Actuositatem*, n. 20.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, il Movimento si articola in Gruppi, che operano nelle Chiese locali e si coordinano a livello diocesano, regionale e nazionale.
4. Il Movimento, ai suoi vari livelli: 1) sostiene la formazione spirituale, religiosa e culturale degli aderenti; 2) sollecita e attua iniziative aperte a tutta la comunità ecclesiale, partecipandovi con specifico apporto; 3) promuove incontri di ricerca, di dialogo e di confronto con quanti, pur muovendo da diverse posizioni religiose e culturali, intendono contribuire alla promozione della persona umana, con particolare attenzione al dialogo interculturale e interreligioso; 4) favorisce la conoscenza e la diffusione dei propri ideali e dei propri progetti, elaborati in sede locale e nazionale, attraverso la realizzazione di pubblicazioni, l'utilizzazione delle tecnologie telematiche e degli altri mezzi di comunicazione e informazione nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna.
5. La Presidenza nazionale del MEIC ha sede in Roma.
6. Il MEIC non ha fini di lucro ed è retto dai principi e dalle norme di cui al presente Statuto.

### **Articolo 2**

*(Rapporti con l'Azione Cattolica Italiana e le altre aggregazioni laicali)*

1. Il MEIC condivide lo spirito, la tradizione, le finalità e lo stile di presenza ecclesiale dell'Azione Cattolica Italiana; operando in modo speciale per il mondo della cultura e delle professioni, promuove il reciproco scambio e incontro con l'Azione Cattolica Italiana e i suoi aderenti, al fine di favorire una vicendevole collaborazione all'interno della comune ispirazione ideale.
2. Le relazioni tra il MEIC e l'Azione Cattolica Italiana sono regolate da specifici accordi, concernenti in particolare l'inserimento di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana negli

organi del MEIC, come pure di rappresentanti del MEIC negli organi dell'Azione Cattolica Italiana. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento generale.

3. Il MEIC, legato per ispirazione ideale e ragioni storiche alla Federazione Universitaria Cattolica Italiana – FUCI, ne condivide e ne sostiene la missione nel mondo dell'università, promuovendo forme di collaborazione operativa anche attraverso i Gruppi di Ateneo di cui all'articolo 5 del presente Statuto.
4. Il MEIC partecipa agli organismi di coordinamento nazionale delle aggregazioni laicali cattoliche, condividendone le finalità e collaborando con la sua specificità in vista della comune responsabilità nella costruzione della coscienza civile.
5. Il MEIC è cofondatore di Pax Romana MIIC (Mouvement international des intellectuels catholiques) e favorisce e promuove rapporti di reciproca collaborazione con organismi ecclesiali e culturali che agiscono a livello internazionale con analoghe finalità.

### **Articolo 3**

*(Rapporti con organismi e soggetti esterni)*

1. Il Movimento ricerca la collaborazione sia con operatori di cultura, anche non aderenti, sia con altre organizzazioni presenti nella Chiesa con analoghe finalità, in particolare con le Unioni professionali cattoliche.
2. Al fine di favorire le forme di collaborazione di cui al comma precedente a tutti i livelli della vita associativa, sono consentiti la cooptazione, negli organi collegiali del Movimento, di soggetti significativi, nonché collegamenti concordati con altre organizzazioni. Le persone cooptate non possono rappresentare il Movimento in alcuna sede.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle organizzazioni per le quali appositi accordi prevedano la partecipazione di loro rappresentanti ai lavori degli organi collegiali del Movimento.

### **Articolo 4**

*(Adesione al Movimento, diritti e doveri degli aderenti)*

1. L'adesione al MEIC è personale e richiede ed esprime la condivisione della natura e dei fini del Movimento, nonché l'accettazione del presente Statuto.
2. L'adesione ha durata annuale, avviene di norma attraverso i gruppi locali ed è rinnovata secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale.
3. Tutti gli aderenti contribuiscono al perseguimento delle finalità del MEIC nella realtà locale e in tutti i livelli di partecipazione. A tal fine, hanno il diritto di fare parte dei suoi organi nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento generale, si impegnano a partecipare alla vita associativa contribuendo a elaborare, promuovere e sostenere le iniziative del Movimento, ciascuno secondo le rispettive competenze e gli incarichi che gli sono affidati, nel rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi da questo previsti.
4. Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese del Movimento. La quota associativa annuale a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Nazionale e, unitamente ad

eventuali altri contributi, non è soggetta a restituzione in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

5. Gli aderenti cessano di far parte del MEIC per le seguenti cause: a. mancato rinnovo dell'adesione; b. dimissioni volontarie; c. espulsione conseguente al compimento di atti manifestamente incompatibili con la permanenza nel Movimento, deliberata secondo le modalità di cui al Regolamento generale.
6. Tutte le cariche attribuite ai sensi del presente Statuto sono svolte a titolo gratuito e non comportano la percezione di alcun emolumento, neanche sotto forma di indennità di partecipazione o di presenza. Può essere concesso un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché indispensabili per l'esercizio delle funzioni affidate.
7. Non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vicepresidente a livello di Gruppo locale, diocesano o nazionale, ovvero di delegato e di vicedelegato regionale del MEIC, gli aderenti che rivestono l'incarico di presidente, segretario, coordinatore, portavoce o incarichi assimilabili di partiti, movimenti politici o sindacali, quelli che ricoprono cariche politiche elettive o che assumono incarichi politico-amministrativi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, né gli aderenti ad associazioni che perseguono fini incompatibili con quelli di questo Statuto. Il Regolamento generale disciplina il procedimento per l'accertamento dei casi di incompatibilità di cui alla presente disposizione.
8. L'esistenza di un rapporto di lavoro con il MEIC, comunque regolato e in qualsiasi forma, è incompatibile con le cariche previste dal presente Statuto.

## **Articolo 5**

*(Altre forme di partecipazione alla vita del Movimento)*

1. La partecipazione alla vita del Movimento può svolgersi, oltre che attraverso l'adesione di cui all'articolo precedente, mediante l'adesione ai Gruppi di Ateneo o, secondo quanto previsto dal Regolamento generale, per adesione diretta alla Presidenza nazionale.
2. Il Consiglio nazionale definisce le modalità operative e organizzative dei Gruppi di Ateneo e il coordinamento tra gli stessi e i livelli territoriali di riferimento del Movimento.

## **II. ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 6**

*(Norme generali)*

1. La vita associativa si svolge a livello locale, attraverso i Gruppi, nonché a livello diocesano, regionale e nazionale. I relativi organi ripartiscono le rispettive funzioni e competenze secondo i principi di sussidiarietà e reciproca collaborazione.
2. A livello di Gruppo locale e a livello nazionale sono costituiti i seguenti organi: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente. La durata delle cariche elettive è triennale. La rieleggibilità consecutiva è possibile solo per un secondo mandato.

3. Nelle diocesi in cui siano presenti più Gruppi locali, è costituito il Consiglio diocesano, composto dai Presidenti dei predetti Gruppi.
4. A livello regionale è costituita la Delegazione regionale di cui al successivo articolo 13.
5. Nei diversi livelli, il Consiglio può affidare ad uno o più aderenti, anche non appartenenti al Consiglio medesimo, gli incarichi di Amministratore Tesoriere nonché di responsabile per uno o più dei diversi settori di interesse. A livello locale, diocesano e nazionale è possibile eleggere uno o più vicepresidenti.
6. Il membro di un organo collegiale che, senza grave e giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per un anno consecutivo, decade dal mandato e deve essere sostituito. A tal fine si provvede secondo le procedure previste da questo Statuto e dal Regolamento generale.

### **Articolo 7**

*(L'Assemblea degli aderenti)*

1. L'Assemblea costituisce l'organo deliberante di base del rispettivo livello di partecipazione. Essa, nell'ambito organizzativo di propria competenza, discute e detta gli indirizzi fondamentali, approva il programma di attività e ne verifica i risultati.
2. Il Regolamento generale stabilisce le disposizioni sulla convocazione e la valida costituzione delle Assemblee, le maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni e per la partecipazione di esterni al Movimento.
3. Le regole di funzionamento dell'Assemblea sono fissate, per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento generale, in un Regolamento interno dell'Assemblea interessata, approvato a maggioranza assoluta dei componenti: a) per quanto riguarda il livello locale, dell'Assemblea di Gruppo; b) per quanto riguarda l'Assemblea nazionale, del Consiglio nazionale.
4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Consiglio del rispettivo livello di partecipazione.
5. L'Assemblea di Gruppo locale elegge, a scrutinio segreto, il Presidente del Gruppo.

### **Articolo 8**

*(Il Consiglio)*

1. Il Consiglio è l'organo propulsivo del MEIC nell'ambito territoriale di propria competenza. Esso attua i deliberati e gli orientamenti espressi dalla rispettiva Assemblea e li traduce in un programma organico, provvedendo a promuovere ogni iniziativa necessaria al miglior perseguimento dei fini associativi.
2. Il Consiglio diocesano e il Consiglio nazionale promuovono lo sviluppo del MEIC e verificano altresì la coerenza dell'azione dei diversi livelli di vita associativa con le finalità proprie del Movimento, garantendo comunque il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti.
3. Al Consiglio compete l'elezione del Vicepresidente o dei Vicepresidenti la nomina dell'Amministratore Tesoriere e dei responsabili di settore, ove previsti, l'approvazione

degli atti di straordinaria amministrazione, nonché ogni altra decisione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

4. L'Assemblea del Gruppo locale, il Consiglio diocesano e il Consiglio nazionale eleggono il Presidente del rispettivo livello di partecipazione, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale. Il Presidente eletto viene proposto dal Consiglio per la conferma da parte dell'Autorità ecclesiastica competente.
5. Il Regolamento generale stabilisce le disposizioni sull'elezione, la convocazione e la valida costituzione del Consiglio, nonché sui compiti del Consiglio in ordine alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea, ove prevista.
6. Il Consiglio, per quanto attiene al livello territoriale di propria competenza, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo presentati dal Presidente. Il Consiglio nazionale stabilisce altresì i contributi da chiedere ai singoli iscritti o ai Gruppi e decide su ogni altro finanziamento delle attività del Movimento, in particolare per la loro divulgazione e diffusione a mezzo della stampa o di altro strumento.

## **Articolo 9**

*(Il Presidente)*

1. Il Presidente coordina l'attività del Movimento e lo rappresenta nell'ambito territoriale di competenza, anche per quanto attiene alla presenza negli organi ecclesiali di partecipazione. Il Presidente o un suo delegato informa costantemente gli organi del livello associativo funzionalmente più elevato sulle attività e le vicende riguardanti il Movimento nell'ambito territoriale di appartenenza.
2. I Presidenti diocesani e i Delegati regionali svolgono le proprie funzioni in collegamento con i Presidenti dei livelli compresi nell'ambito del territorio di riferimento, coordinandone l'attività nel rispetto dell'autonomia di ogni Gruppo e livello associativo.
3. Il Regolamento generale stabilisce le disposizioni concernenti i poteri di convocazione spettanti al Presidente.
4. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, la presidenza del Consiglio e dell'Assemblea spettano al Vicepresidente più anziano per età; in mancanza o in assenza di quest'ultimo, al più anziano per età fra i presenti.
5. Il Presidente nomina il Segretario. Questi assiste e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; sovrintende al buon andamento dei servizi e degli uffici; è a capo del personale, ove esistente; partecipa alle riunioni degli organi del Movimento, senza diritto di voto, salvo ne sia componente anche ad altro titolo; redige e custodisce i verbali del Consiglio e dell'Assemblea del corrispondente livello associativo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
6. A livello locale e diocesano, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore Tesoriere costituiscono la Presidenza.
7. A livello nazionale, la Presidenza è composta dal Presidente nazionale, dai Vicepresidenti nazionali, dal Segretario nazionale, dall'Amministratore Tesoriere e da uno o più incaricati d'attività nominati dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente.

8. L'Assistente ecclesiastico è componente, senza diritto di voto, della Presidenza di ciascun livello.
9. La Presidenza ha compiti esecutivi rispetto agli organi statutari, svolge ogni altra funzione delegata dal Consiglio e si riunisce su convocazione del Presidente del corrispondente livello associativo ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
10. Nei casi di urgenza assoluta e improrogabile necessità, la Presidenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica consiliare nella prima seduta utile.

## **Articolo 10**

*(Gli Assistenti ecclesiastici)*

1. La presenza e il ministero dell'Assistente ecclesiastico ad ogni livello della vita associativa rendono manifesta l'ecclesialità del MEIC.
2. Il Vescovo provvede alla nomina di un Assistente ecclesiastico per ogni Gruppo nonché, ove sia presente il corrispondente livello, dell'Assistente diocesano.
3. L'Assistente ecclesiastico regionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale; l'Assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4. L'Assistente ecclesiastico: a) accompagna con la propria presenza il cammino spirituale del Movimento valorizzandone la responsabilità laicale; b) sostiene le attività di approfondimento teologico e culturale nell'ambito associativo di propria competenza, curando la formazione biblico – teologica degli aderenti e orientandone l'impegno pastorale; c) partecipa alle riunioni della Assemblea, del Consiglio e della Presidenza corrispondenti all'ambito associativo di propria competenza, senza diritto di voto.
5. L'Assistente ecclesiastico nazionale è componente del Collegio degli Assistenti centrali dell'Azione Cattolica Italiana; egli cura in special modo i contatti con i Vescovi e il coinvolgimento degli Assistenti di Gruppo, diocesani e regionali. Gli Assistenti ecclesiastici degli altri livelli associativi fanno parte del Collegio degli Assistenti ecclesiastici del livello corrispondente, ove costituito.

## **Articolo 11**

*(Regolamento generale)*

1. Il Regolamento generale disciplina, oltre agli oggetti a esso demandati dal presente Statuto, lo svolgimento delle diverse funzioni attribuite agli organi nazionali e può prevedere disposizioni comuni per gli organi regionali, diocesani e locali.
2. Il Consiglio nazionale approva il Regolamento generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Ciascun Consiglio di Gruppo, anche su iniziativa delle rispettive assemblee, può proporre modifiche o integrazioni al Regolamento generale, sulle quali il Consiglio nazionale è tenuto a pronunciarsi entro un anno dal loro ricevimento. Analogo potere è attribuito a ciascun Consigliere nazionale e a ciascun Delegato regionale.

4. Il Regolamento generale disciplina le modalità di convocazione degli organi collegiali a tutti i livelli associativi, le procedure da seguire per l'elezione dei diversi organi, ivi comprese le fasi di presentazione delle candidature e di scrutinio dei voti, nonché i principi generali attinenti al funzionamento degli organi deliberativi.

## **Articolo 12**

*(Costituzione dei Gruppi locali)*

1. I Gruppi rappresentano l'unità di base del MEIC. Essi sono chiamati a realizzare i fini associativi in sede locale, secondo la propria linea operativa, nell'ambito della pastorale diocesana.
2. Qualora nella diocesi esista un solo Gruppo, esso assume anche carattere diocesano, assicura il servizio del Movimento in tutta la diocesi e promuove la formazione di altri Gruppi.
3. Coloro che, già aderenti o non, intendono costituire un Gruppo, avuti i necessari contatti con il Vescovo nonché con i Presidenti degli altri Gruppi eventualmente presenti nella diocesi e con il Presidente diocesano, presentano domanda alla Presidenza nazionale. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, la Presidenza nazionale, dopo aver verificato che il Vescovo abbia riconosciuto al Gruppo il carattere di ecclesialità e dopo aver eventualmente sentito il Presidente diocesano, i presidenti degli altri Gruppi presenti nella medesima diocesi o nelle diocesi vicine, presenta una proposta al Consiglio nazionale che si pronuncia a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima riunione utile.
4. Il Consiglio nazionale, sentito il Vescovo, può dichiarare con la maggioranza qualificata dei due terzi che un Gruppo non fa più parte del Movimento, qualora esso non risponda più alla natura, ai fini e ai requisiti sanciti dal presente Statuto, secondo le procedure previste dal Regolamento generale.
5. Qualora, per la promozione e lo svolgimento di attività concernenti le proprie specifiche esigenze, il Gruppo locale, o una delle Delegazioni regionali di cui al successivo articolo 13, si trovi nella condizione di doversi dotare di soggettività autonoma, anche ai fini dell'accesso a contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati ovvero per l'acquisto di lasciti e donazioni, ha l'onere di darsi una autonoma forma giuridica sul piano civilistico e contabile rispetto al Movimento, con proprio atto normativo, da comunicarsi al Consiglio nazionale secondo le modalità e per le determinazioni previste dal Regolamento generale. Tale atto normativo, approvato dall'Assemblea del gruppo locale o dalla Delegazione regionale, diviene operativo a seguito della valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

## **Articolo 13**

*(Il coordinamento a livello regionale)*

1. I Gruppi si coordinano a livello regionale al fine di mettere a confronto l'attività del Movimento nelle Chiese locali, di promuovere la costituzione del Movimento in tutte le diocesi della regione ecclesiastica, di curare le iniziative a carattere interdiocesano o regionale e di stabilire contatti permanenti con la Conferenza Episcopale Regionale.
2. La Delegazione regionale è composta: dal Delegato regionale, che la presiede e la convoca, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale ed assicura il coordinamento dei



Gruppi di cui al comma precedente ed il collegamento con il livello nazionale, anche informando il Segretario nazionale sulle iniziative di carattere regionale e interdiocesano; da uno o più Vicedelegati regionali; dai Presidenti dei Gruppi locali e dai Presidenti diocesani; dagli iscritti al Movimento residenti o domiciliati nel territorio di riferimento che fanno parte di organi nazionali.

3. Spetta alla Delegazione regionale l'elezione del Delegato regionale e di uno o più Vicedelegati regionali, scelti tra gli iscritti al Movimento residenti o domiciliati nel territorio di riferimento.

#### **Articolo 14**

*(Il coordinamento a livello nazionale e i relativi organi)*

1. I Gruppi sono coordinati in sede nazionale per contribuire a formulare la linea programmatica di tutto il Movimento e realizzare la cooperazione necessaria alla sua vita e al suo sviluppo.
2. Il Consiglio nazionale è costituito da dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea nazionale, dai Delegati regionali, dal Presidente nazionale e da un rappresentante di ciascuna/o delle associazioni o dei movimenti ecclesiali con cui la Presidenza nazionale abbia definito specifiche convenzioni, a condizione di reciprocità. Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale i membri della Presidenza nazionale e soggetti significativi della comunità ecclesiale, cooptati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente Statuto, dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale.
3. L'Assemblea nazionale è costituita da: i delegati dei Gruppi, nella proporzione stabilita dal Consiglio nazionale all'atto della convocazione dell'assemblea; i Presidenti dei Gruppi e i Presidenti diocesani, o i loro delegati; il Delegato e un Vicedelegato, per ogni Delegazione regionale; i Consiglieri nazionali eletti, anche se uscenti; i membri della Presidenza nazionale, anche se uscenti.
4. Il Presidente nazionale: a) cura il compimento degli atti di amministrazione; b) ha la firma e la rappresentanza legale del Movimento nei confronti di terzi in giudizio; c) è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, dopo aver riferito alla Presidenza nazionale e, ove la rilevanza del caso lo comporti, anche al Consiglio nazionale, rilasciandone liberatorie quietanze; d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Movimento davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa; e) assume il personale necessario o stipula contratti di collaborazione per le attività gestionali, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio; f) è direttore della rivista culturale del Movimento.

#### **Articolo 15**

*(Patrimonio e risorse economiche, rendiconto gestionale e Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il MEIC e i relativi Gruppi traggono le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività: dalle quote e dai contributi dei Gruppi aderenti; da contributi ricevuti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche nonché da organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque esercitate in via

non esclusiva o principale, per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 del presente Statuto; da rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo.

2. È fatto obbligo agli organi direttivi del MEIC di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento del patrimonio. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli aderenti al Movimento, neanche in forme indirette. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
3. L'Amministratore Tesoriere Nazionale amministra il patrimonio del Movimento e ha delega all'emissione di mandati di pagamento per conto del Movimento, con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati allo stesso.
4. Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Amministratore Tesoriere, sotto la vigilanza della Presidenza Nazionale, i rendiconti gestionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale. Durano in carica tre anni e possono espletare consecutivamente un solo mandato.

### III. Disposizioni transitorie e finali

#### **Articolo 16**

*(Modifiche allo Statuto e scioglimento del Movimento. Norme di rinvio. Disposizioni transitorie)*

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno trenta componenti di diritto o delegati dell'Assemblea nazionale. Le deliberazioni, in questo caso, sono prese a maggioranza dei due terzi dei votanti, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
2. Lo scioglimento del Movimento è proposto dal Consiglio nazionale e approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. I beni che residuano sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, sentita la Conferenza Episcopale Italiana e secondo le indicazioni dell'Assemblea nazionale, che nomina altresì il liquidatore.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e alle vigenti disposizioni civili, in quanto applicabili.
4. Sino all'approvazione del Regolamento generale, sugli oggetti demandati alla competenza del suddetto Regolamento si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, le disposizioni contenute nel Regolamento del MEIC approvato in data 31.1.1980.
5. Le disposizioni concernenti il Collegio dei Revisori dei conti divengono operanti dalla celebrazione della prima Assemblea nazionale successiva all'approvazione del presente Statuto.

## **REGOLAMENTO GENERALE\***

### **I. Finalità e Principi generali**

#### **Articolo 1**

*(Legami con l’Azione Cattolica ed altre aggregazioni laicali)* – rif. art. 2 Statuto

1. Le modalità di partecipazione ed inserimento del MEIC nelle strutture organizzative dell’Azione Cattolica Italiana sono regolate dallo statuto dell’Azione Cattolica e da specifici accordi approvati dai Consigli Nazionali dell’Azione Cattolica e del MEIC.
2. La cura dei rapporti con gli organismi ecclesiali e culturali che agiscono a livello internazionale o con analoghe finalità statutarie è affidata agli organi nazionali del Movimento.
3. La designazione dei delegati alle assemblee di Pax Romana ICMICA è disposta dal Presidente Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 2**

*(Rapporti con organismi e personalità esterne)* – rif. art. 3 Statuto

1. La cooptazione e i collegamenti di cui all’articolo 3 dello Statuto sono deliberati dagli organi collegiali del Movimento al cui livello la collaborazione è prevista, a maggioranza dei due terzi dei componenti di diritto. Il numero delle persone cooptate negli organi collegiali elettivi non può essere superiore a un terzo dei loro componenti.
2. I membri cooptati partecipano ai lavori dell’Assemblea o del Consiglio cui sono chiamati. Collaborano alla definizione delle linee programmatiche e delle iniziative, senza diritto di voto. È escluso qualsiasi intervento da parte degli stessi in ordine alla designazione di persone per incarichi rappresentativi nel Movimento.
3. Alla scadenza del mandato dell’organo collegiale cui le personalità cooptate partecipano, la cooptazione cessa, ma può essere rinnovata.
4. Salvo deliberazione contraria dell’organo collegiale competente, adottata nelle forme di cui al comma 1 della presente disposizione, il collegamento alla scadenza dal mandato dell’organo collegiale che lo ha deliberato mantiene la sua vigenza.

#### **Articolo 3**

*(Adesione al Movimento)* – rif. art. 4 Statuto

1. Chi intende aderire al Movimento presenta la relativa domanda di ammissione al Presidente del Gruppo locale presso il quale chiede l’iscrizione. L’adesione annuale di cui al comma 2 dell’art. 4 dello Statuto si rinnova tacitamente, dopo la prima, mediante versamento, tramite il tesoriere del Gruppo, della quota associativa stabilita. Nelle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 5 dello Statuto, l’adesione al MEIC è richiesta mediante domanda presentata direttamente alla Presidenza Nazionale, la cui deliberazione è emessa nella prima riunione utile.

---

\* Testo approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 18-19 giugno 2005 e successive modifiche

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio del Gruppo, su proposta del Presidente, delibera sull'accettazione della domanda, eventualmente dopo aver acquisito ulteriori informazioni anche dall'interessato.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio del Gruppo locale competente entro il termine di cui al comma precedente, ovvero nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda, l'interessato può formulare domanda di adesione al Presidente nazionale.
4. Ogni Gruppo comunica alla Segreteria nazionale l'elenco aggiornato degli aderenti secondo le modalità da questa stabilite e versa i contributi fissati dal Consiglio nazionale.
5. Ogni aderente in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di partecipare, con preventiva informazione del relativo ordine del giorno, alle assemblee del Gruppo locale d'appartenenza, con diritto d'elettorato attivo e passivo per gli organi rappresentativi. Può inoltre partecipare alle sedute del Consiglio locale, senza diritto d'intervento e di voto.
6. L'aderente dimissionario cessa di appartenere al Movimento dalla data in cui ne dà comunicazione scritta al Presidente del Gruppo locale o al Presidente nazionale.
7. L'espulsione è deliberata con la maggioranza dei due terzi: a) dal Consiglio locale, nel caso di adesione al Gruppo locale, sulla proposta del Presidente del Gruppo di appartenenza; b) dal Consiglio Nazionale, nel caso di adesione alla Presidenza nazionale.
8. A seguito della deliberazione di espulsione, l'interessato si considera sospeso dalla vita associativa e può chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il riesame della pronuncia di cui al comma 7.a della presente disposizione da parte del Consiglio Nazionale, il quale si pronuncia a maggioranza assoluta dei propri componenti nella prima riunione utile.
9. Ogni aderente che sia stato eletto alle cariche associative ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale esistenza di cause d'incompatibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto, con comunicazione da inoltrare tempestivamente per la deliberazione di ratifica dell'elezione al Consiglio nazionale, il quale si pronuncia nella prima riunione utile.

#### **Articolo 4**

*(Diritti e doveri degli aderenti)* – rif. art. 5 Statuto

1. Ogni aderente può prendere parte alla vita del Movimento dalla data della comunicazione dell'accettazione della sua domanda di adesione.
2. Ogni aderente può esercitare il diritto di voto ed è eleggibile negli organi rappresentativi se in regola con il versamento della quota associativa e se iscritto nell'elenco dei soci da almeno sessanta giorni.
3. Le prestazioni richieste agli aderenti sono effettuate in modo personale e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, purché indispensabili allo svolgimento delle funzioni affidate, nel rispetto delle direttive in proposito deliberate dal Consiglio Nazionale.

## II. Organizzazione

### **Articolo 5**

(*Norme generali*) rif. art. 6; artt. 4, commi 3° e 5°; 12, comma 4°; 14, comma 1° Statuto

1. In caso di morte, impedimento, dimissioni o decadenza dal mandato di un membro di organo collegiale del Movimento, alla sua sostituzione si provvede mediante designazione del primo dei non eletti e, a parità di voti, del più anziano per adesione. Se ciò non risulti possibile, si procede nei modi previsti dal comma sesto dell'articolo 8.
2. L'espulsione di un aderente al Movimento, deliberata ai sensi dell'articolo 4, comma quinto lett. c dello Statuto secondo le norme di cui ai commi settimo ed ottavo dell'articolo 3 del presente Regolamento, è comunicata al Presidente nazionale ed al Delegato regionale.
3. Quando la deliberazione di espulsione riguardi un componente di organo collegiale, si provvede alla sua sostituzione ai sensi del comma sesto del presente articolo.
4. Qualora consti l'assenza ingiustificata di rapporti significativi da parte di un Gruppo locale o di una Delegazione regionale, rispettivamente, con il livello regionale e nazionale del Movimento, sulla segnalazione del Segretario Nazionale la Presidenza Nazionale, sentiti i dirigenti, l'assistente ecclesiastico e l'Ordinario del relativo livello territoriale, adotta le determinazioni opportune ad assicurare il buon funzionamento degli organi rappresentativi interessati procedendo altresì, ove occorra, all'eventuale nomina di un delegato ad acta.
5. Analogamente si provvede quando risultino da parte dei Gruppi locali o delle Delegazioni regionali comportamenti gravemente contrari alle finalità e norme dello Statuto del Movimento o con esse incompatibili, con facoltà da parte del delegato ad acta in tal caso nominato anche di proposta di revoca del riconoscimento del Gruppo medesimo, in presenza dei presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, ovvero di sospensione cautelativa dalle funzioni dei titolari degli organi direttivi interessati.
6. Avverso le deliberazioni di cui ai commi precedenti può proporsi, da parte degli interessati, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento, istanza di riesame al Consiglio Nazionale. Il Consigliere relatore, nominato allo scopo dal Presidente Nazionale, svolge ogni opportuno accertamento e formula una relazione al Consiglio Nazionale, il quale pronuncia, sentiti coloro che ne facciano richiesta e l'Assistente Ecclesiastico Nazionale, nella prima seduta utile successiva.
7. Fino alla deliberazione di cui al comma precedente, il regolare funzionamento delle attività per il Movimento è assicurato dal delegato ad acta.

### **Articolo 6**

(*Le assemblee degli aderenti e le Delegazioni regionali*) - rif. artt. 7, 12 e 13 Statuto)

1. Sono previste assemblee nel livello locale almeno una volta l'anno e nel livello nazionale in via ordinaria, ogni tre anni, in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi l'indispensabilità. Esse possono inoltre avere luogo nel livello diocesano.
2. La convocazione delle assemblee è deliberata: - per il livello locale, dal Consiglio direttivo, sulla proposta del Presidente o di almeno un terzo degli aderenti al Gruppo o della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo; - per il livello diocesano, dal

Presidente, sulla proposta del medesimo o dei Consigli direttivi di almeno la metà dei Gruppi locali; - per il livello nazionale, dal Consiglio nazionale, sulla proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

3. L'Assemblea nazionale è costituita secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento interno approvato dal Consiglio nazionale.
4. Possono partecipare all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, gli invitati, sulla designazione del Consiglio nazionale, ed ogni aderente al Movimento regolarmente iscritto.
5. Nell'Assemblea nazionale, i membri con diritto di voto deliberano sull'ordine dei lavori e sulle modalità di votazione nonché sulle modalità dell'eventuale elezione dei Consiglieri nazionali, secondo le proposte presentate dal Consiglio nazionale, ed eleggono a scrutinio segreto i Consiglieri nazionali.
6. La Delegazione regionale è costituita dai componenti elencati nel comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, delibera le modalità di elezione ed elegge il Delegato ed uno o più Vice delegati regionali a maggioranza dei propri componenti e si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno. Le sedute della Delegazione Regionale sono validamente svolte quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Alle sedute partecipa l'Assistente ecclesiastico regionale.
7. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto, ove il Delegato regionale sia impossibilitato a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, lo sostituirà il Vice Delegato regionale, dandone preventivamente comunicazione al Segretario nazionale.
8. Le Assemblee si intendono validamente costituite: a) nel livello locale, quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà ed in seconda convocazione almeno un terzo dei soci aderenti; b) nel livello nazionale, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei delegati. 9. Il Consiglio Nazionale delibera altresì, sulla proposta del Presidente, le maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni dei livelli locale e diocesano nonché le modalità delle votazioni e della partecipazione alle assemblee di esterni al Movimento.

## **Articolo 7**

*(I Consigli)* – rif. artt. 8 e 12 Statuto

1. Oltre ai suoi componenti di diritto, alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto gli altri membri della Presidenza nazionale ed i membri cooptati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del presente Statuto. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, salva la previsione del comma settimo dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. I Consigli dei gruppi locali sono costituiti dai Consiglieri eletti, dal Presidente e dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dall'Assistente.
3. I Consigli diocesani sono costituiti dai presidenti dei gruppi locali della diocesi, dal presidente diocesano, dall'assistente e, se il numero dei componenti lo consente e ve ne sia necessità, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere. Vengono convocati dal Presidente, su iniziativa dello stesso o su proposta di metà dei consiglieri o dei Consigli direttivi di almeno la metà dei Gruppi locali.

4. Tutti i Consigli del Movimento sono validamente costituiti quando sia presente almeno la metà dei componenti, elettivi e di diritto.
5. Il Consiglio Diocesano ed il Consiglio Nazionale eleggono il Presidente del rispettivo livello di partecipazione, secondo le procedure stabilite nella loro prima riunione.
6. Gli organi e gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 dello Statuto hanno durata triennale e possono essere rinnovati per una sola volta consecutivamente. Gli organi scaduti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione di quelli successivi e, comunque, in casi eccezionali da comunicare alla Presidenza nazionale, non oltre i dodici mesi successivi alla data di scadenza. Ove risulti impossibile procedere al rinnovo dopo il secondo mandato, per motivi eccezionali da comunicare alla Presidenza Nazionale, gli organi suddetti rimangono in carica fino alla cessazione dell'impedimento.
7. L'assemblea di Gruppo delibera le modalità di elezione del Consiglio di Gruppo a maggioranza assoluta dei propri partecipanti.
8. Il Consiglio stabilisce con propria deliberazione, a maggioranza assoluta, le procedure ed i termini di presentazione delle candidature e le procedure di scrutinio dei voti.

#### **Articolo 8**

*(I Presidenti)* – rif. artt. 9 e 12 Statuto

1. L'assemblea di Gruppo delibera le modalità di elezione del Presidente di Gruppo a maggioranza assoluta.
2. Il presidente rappresenta il Gruppo, presiede e convoca il Consiglio almeno ogni semestre nonché l'Assemblea di Gruppo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qual volta sia richiesto a termini del comma 2 dell'articolo 6 del presente Regolamento.
3. La convocazione del Consiglio e dell'Assemblea deve essere preceduta dalla comunicazione ai consiglieri ed agli aderenti, con congruo preavviso, dell'ordine del giorno.
4. In caso di mancato esercizio dei poteri di convocazione di cui ai commi precedenti da parte del Presidente in carica, per grave trascuratezza o atto arbitrario, alla predetta convocazione provvede il vicepresidente o il Consigliere più anziano in carica.
5. La decadenza di un dirigente nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6 dello Statuto deve essere dichiarata dal Presidente del livello territoriale corrispondente e resa nota mediante pubblicazione sulla stampa periodica del Movimento e comunicazione all'organo collegiale di cui il medesimo era componente.
6. Nel caso in cui si debba far luogo alla sostituzione del dirigente decaduto a termini dell'ultimo comma dell'articolo 6 dello Statuto, previa declaratoria della decadenza del medesimo, il Presidente del livello territoriale interessato dichiara immesso nelle relative funzioni il primo dei non eletti oppure, qualora ciò non sia possibile, dà avvio alla procedura per l'elezione di un nuovo dirigente. Per i membri diversamente designati procede alla surroga nei modi stabiliti.

## **Articolo 9**

*(Autonomia statutaria)* – rif. art. 12 Statuto

1. Ogni Gruppo ha facoltà di darsi con autonoma forma giuridica un proprio statuto, al fine della sua individuazione come soggetto di diritti sul piano contabile e fiscale, assicurando il rispetto dei principi e delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale, con delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta.
2. Il presidente del Gruppo comunica al Segretario Nazionale la delibera di approvazione dello schema di statuto del Gruppo per la dichiarazione di cui al comma successivo.
3. Il Consiglio Nazionale dichiara la conformità dello schema di statuto di cui al comma precedente ai principi e norme dello Statuto del Movimento nella prima riunione utile.
4. In caso di diniego della dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, il Presidente del Gruppo non può procedere alle formalità di redazione e deposito dell'atto costitutivo.

## **Articolo 10**

*(Il Collegio dei Revisori dei conti)* – rif.: artt. 11 e 15 Statuto

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, convocato dal Presidente, è validamente costituito se con il Presidente sono presenti due componenti. I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta l'anno per la verifica dei conti. Il verbale delle riunioni è firmato da tutti gli intervenuti.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, dopo la scadenza del mandato di nomina, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione del successivo Collegio e, comunque, non oltre i dodici mesi successivi alla data di scadenza.